

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° ... del /11/2011

ENTRATO IN VIGORE - il .././2011

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Istituzione e finalità del consiglio tributario.....	2
Art. 3 – Componenti e criteri di nomina.....	2
Art. 4 – Incompatibilità.....	2
Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna.....	3
Art. 6 – Sedute del consiglio tributario.....	3
Art. 7 – Collaborazione con l’Agenzia del Territorio.....	3
Art. 8 – Convocazione e validità delle sedute.....	3
Art. 9 – Rapporti con l’Amministrazione comunale.....	3
Art. 10 – Doveri dei Consiglieri.....	4
Art. 11 – Rimborso spese.....	4
Art. 12 – Entrata in vigore.....	4

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario del Comune di Volterra, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Art. 2 – Istituzione e finalità del consiglio tributario

Il Consiglio Tributario del Comune di Volterra partecipa all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) Fissare le direttive generali dell'attività di controllo individuando ambiti prioritari di intervento
- b) Individuare e promuovere forme di collaborazione con altri soggetti, al fine di migliorare e rendere più efficace la partecipazione del comune all'attività di accertamento fiscale e contributivo;
- c) Formulare pareri, segnalazioni e proposte mirati ad indirizzare l'attività di accertamento erariale svolta dagli uffici comunali.

Art. 3 – Componenti e criteri di nomina

Il Consiglio Tributario è nominato dal Consiglio Comunale ed è composto:

-Da sette consiglieri comunali proporzionalmente distribuiti tra i gruppi consiliari, nel rispetto del principio della prevalenza numerica della maggioranza, garantendo comunque almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

- Da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL

- Dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi che è membro di diritto senza diritto di voto e funzioni di Segretario o suo delegato in caso di impedimento.

Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 10 del presente regolamento.

E' facoltà del Consiglio Tributario di invitare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, esperti in materia tributaria e rappresentanti di categorie economiche e professionali.

Art. 4 – Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio tributario:

- a) Membri di Giunte Regionali, Provinciali e Comunali;
- b) i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza al cui distretto appartiene il comune di Volterra;
- c) i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- d) i magistrati in attività di servizio;
- e) Le persone che abitualmente esercitano l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria.

Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna

La durata in carica dei consiglieri tributari coincide con il mandato del Consiglio Comunale che li elegge. I consiglieri tributari possono venire confermati.

Spetta al Consiglio Comunale dichiarare la decadenza dei consiglieri tributari qualora insorga una delle condizioni di ineleggibilità di cui al precedente articolo 4 o nel caso di ingiustificata assenza per oltre 5 sedute consecutive.

Della decadenza dei consiglieri tributari, come pure della cessazione del mandato per morte o dimissioni volontarie, il Consiglio Comunale prende atto procedendo contestualmente alla nomina dei nuovi consiglieri.

Costituisce altresì causa di decadenza dalle funzioni di Consigliere tributario l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 10.

Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare, fatto salvo che le determinazioni saranno sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

Art. 6 – Sedute del consiglio tributario

Il Consiglio Tributario designa, a maggioranza dei voti, un Presidente e un Vicepresidente.

Al Presidente spetta il compito di convocare, mediante avviso scritto, la seduta del Consiglio Tributario.

Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario che deve essere firmato sia dal Presidente che dal Segretario della seduta .

Art. 7 – Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

Il Consiglio Tributario, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

Art. 8 – Convocazione e validità delle sedute

L'avviso di convocazione della seduta del Consiglio Tributario previsto dall'art. 6 deve contenere l'ordine del giorno da trattare. Esso deve pervenire almeno tre giorni prima della seduta.

Le sedute avvengono nei locali del Comune, che fornirà il necessario materiale di cancelleria, l'utilizzo di computer, telefono ecc.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno cinque dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 9 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite

motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

Il Consiglio Tributario relaziona con cadenza annuale alla Giunta Comunale circa le attività svolte.

Art. 10 – Doveri dei Consiglieri

I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza . L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa determinazione.

Art. 11 – Rimborso spese.

Ai componenti del Consiglio Tributario non spetta alcun compenso né verrà corrisposto alcun rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione e entra in vigore con l'esecutività della delibera stessa.